COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

***

ORIGINALE

N. 118 del 05.04.2022 Settoriale N. 32 del 05.04.2022

Oggetto: **PRESA D'ATTO RINUNCIA INCARICO LEGALE AVV. LUCA GERMANÀ BOZZA - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA. SOSTITUZIONE LEGALE AVV. ANTONIO CRISCI - CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 970/2020 EMESSA IN FAVORE DI R. S. RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. GIUSEPPE TRIBULATO CONTRO COMUNE DI CASTELMOLA RIMASTO CONTUMACE.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **cinque** del mese **aprile**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. SILIGATO ALFIA FRANCESCA, nell'esercizio delle proprie funzioni,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la Determina Sindacale n°12 del 01.10.2021 con la quale la sottoscritta Alfia Francesca SILIGATO viene nominata responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
VISTO l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Area la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 del 18/08/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno1931, n°773 – Art.3 e relativo regolamento per l'esecuzione Regio Decreto n°635 del 6 Maggio 1940;

Vista la sentenza n. 970/2020 emessa dal Tribunale di Messina a seguito di ricorso depositato il 29.03.2010, proposto da R. S. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tribulato contro il Comune di Castelmola, contumace in primo grado;

Vista la deliberazione di *G.M. 50/2020*, immediatamente esecutiva, recante ad oggetto: *"Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nell'interesse dell'Ente per proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Catania – Incarico per la predisposizione del Ricorso in Appello avverso*

la sentenza n. 970/2020 emessa in favore di R. S. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tribulato contro Comune di Castelmola rimasto contumace – Assegnazione Risorse".

Considerato che con determina n. 133 del 24.08.2020 si procedeva ad affidare l'incarico per la difesa in giudizio all'Avv. Luca Germanà Bozza con studio in Via Centonze 200 Messina;

Dato atto che con nota prot. 2096 del 28.03.2022 l'avv. Luca Germanà Bozza comunicava la propria rinuncia al mandato difensivo per la sopravvenuta incompatibilità derivante dall'assunzione di altro incarico presso la Pubblica Amministrazione;

Dato atto che con nota p.e.c. prot. 2205/2022 l'avv. Antonino Crisci ha manifestato la propria disponibilità a subentrare nel giudizio in oggetto "restando inteso che, in ipotesi di conferimento dell'incarico per il subentro, questo avverrà ai medesimi patti e condizioni pattuiti con il precedente procuratore, detratti gli importi già liquidati, senza quindi generare per l'Ente alcun aggravio di costi";

Ritenuto opportuno e necessario, in esecuzione della succitata deliberazione di G.M., provvedere alla sostituzione del Legale in rappresentanza e difesa dell'Ente per stare in giudizio sopra meglio identificato;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 2730 dell'11.5.2012 secondo cui "*se la prestazione richiesta al professionista comporta un complesso di attività variegate che non si sostanziano nel solo patrocinio in giudizio, ma presuppongono altresì attività che denotano l'inserimento del medesimo professionista nell'organizzazione dell'ente, in questi casi è configurabile un appalto di servizi legali, con conseguente applicazione delle modalità selettive previste dall' art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006. Tali modalità selettive si presentano di fatto identiche a quelle richieste dall'art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, laddove impongono l'invito di un congruo numero di professionisti, la comparazione delle singole candidature e, ancora prima, il necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Conclusa la procedura selettiva, l'amministrazione ne rimane vincolata ai relativi esiti, senza poter affidare l'incarico ad altro professionista che non sia quello individuato in base ai criteri predeterminati. Nel caso, invece, in cui l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l'amministrazione unicamente tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista. Vengono fissate però delle condizioni necessarie: preventivo impegno contabile da parte dell'ente (previsto in via generale per gli enti locali dall'art. 191 del TUEL), pena la nullità dell'incarico, quantificato in mancanza di un concordato preventivo in base alle tariffe professionali forensi vigenti al momento; accordo in forma scritta alla luce delle*

previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, e in presenza di un ufficio legale interno dimostrazione dell'impossibilità da parte del personale interno di assolvere adeguatamente all'incarico, attraverso congrua motivazione "(qualificata prestazione da rendere in giudizio in relazione alla particolare complessità della questione controversa; l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dinanzi ricordati, da compiersi in via preventiva da parte del soggetto pubblico conferente, devono evidenziarsi nella motivazione della delibera di conferimento dell'incarico che puntualmente deve riportare le ragioni della scelta compiuta (Corte Conti, sez. giuristi. Lazio, 6 ottobre 2011, n. 1566)".

Tenuto conto che la distinzione tracciata dalla sentenza 2730 cit. risulta ancora più netta dopo il decreto legislativo 50 del 2016 in base al quale gli appalti di servizi legali sono quelli di cui all'allegato IX del nuovo codice, mentre i servizi legali individuati all'art. 17, lett. d) sono espressamente esclusi dal codice.

Considerato che anche il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato numero 2017 del 3.8.2018 conferma la distinzione operata dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato 2730 del 2012.

Tenuto conto che tali conclusioni sono espressamente condivise anche dalle linee guida 12 del 2018 dell'ANAC, che confermano come l'incarico legale affidato per un'esigenza puntuale ed episodica costituisca un contratto d'opera intellettuale e non un appalto.

Rilevata la definitiva conferma di quanto indicato in precedenza nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) in base alla quale gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "*solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"*. I servizi legali, aggiunge la Corte, possono partecipare "*direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche"* che li rende incomparabili con ogni altro servizio.

Considerato

- che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale e che, per la fattispecie di che trattasi, bisogna conferire incarico ad un Avvocato professionista esterno all'ente;
- che, come indicato in precedenza, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n.50/2016 "*Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:*
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri…";

- che la suddetta norma deve essere letta in combinato disposto con l'art.4 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *"*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…*"*

Preso atto di quanto stabilito nella deliberazione di GM sopra indicata e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Castelmola;

Vista la disponibilità manifestata per il subentro nell'incarico legale già a suo tempo conferito all'avv. Luca Germanà Bozza;

Visto lo schema di disciplinare di incarico legale a suo tempo accettato dall'avv. Luca Germanà Bozza;

Considerata l'urgenza e la delicatezza, per gli interessi coinvolti, sottostanti alla fattispecie *de quo*;

Dato atto che l'affidamento avverrà ai medesimi patti e condizioni pattuiti con il precedente procuratore, detratti gli importi già liquidati, senza quindi generare per l'Ente alcun aggravio di costi;

Ritenuto quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Antonino Crisci;

Dato atto che per i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG all'ANAC ai fini della tracciabilità (faq D 6);

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto di interesse ai sensi dell'art.6- bis della L. 241/1990 e L.R. 21 maggio 2019 n. 7;

Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, *all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori*;

Vista la Determina Sindacale n°12 dell'1.10.2021 con la quale venivano attribuite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscritta;

Visti gli artt. 6, 50 e 183 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in esecuzione di quanto determinato con la Delibera sopra indicata e pubblicata all'Albo Pretorio, di conferire l'incarico legale, nominandolo rappresentante e difensore dell'Ente, all'*Avv. Antonino Crisci in sostituzione dell'Avv. Germanà Luca,* rinunciatario al mandato difensivo per proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Catania;
2. di dare atto che l'avv. Antonino Crisci ha dichiarato di attenersi alle stesse condizioni pattuite con il precedente disciplinare di incarico legale;
3. di trasmettere la presente determina di conferimento dell'incarico difensivo al predetto legale;
4. Di dare atto che il presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quello già preso per il suddetto giudizio con determina n. 133 del 24.08.2020;
5. Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa della presente determina;

Firmato da:
SILIGATO ALFIA FRANCESCA
Riferimento temporale 'SigningTime': 05-04-2022 12:35:42
Motivo: Approvo il documento

COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA - ART. 13 L.R. DEL 3.12.1991, N° 44

Determina n. 118 del 05.04.2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO RINUNCIA INCARICO LEGALE AVV. LUCA GERMANÀ BOZZA - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA. SOSTITUZIONE LEGALE AVV. ANTONIO CRISCI - CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 970/2020 EMESSA IN FAVORE DI R. S. RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. GIUSEPPE TRIBULATO CONTRO COMUNE DI CASTELMOLA RIMASTO CONTUMACE.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria,

ai sensi dell'art.13 della L.R. n.44/91,

ATTESTA

che la copertura finanziaria per la necessaria è stata assunta con la determina di incarico precedente.

Esprime, altresì, parere favorevole.

Castelmola, lì 05.04.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppa D'Agostino

Firmato da:
GIUSEPPA D'AGOSTINO
Riferimento temporale 'SigningTime': 05-04-2022 14:06:50
Approvo il documento